

INNOVA JUS

RIVISTA MENSILE DEL CENTRO STUDI INNOVA JUS

Anno I · Numero 4 · Agosto 2026

TEMA MONOGRAFICO

L'AI Act riscritto

*Il regolamento (UE) 2026/1744 e la seconda fase della disciplina
europea dell'intelligenza artificiale*

Il 24 luglio 2026 l'Omnibus digitale sull'IA è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è in vigore dal 27 luglio. Non è soltanto un rinvio di scadenze: è la prima riscrittura organica del regolamento (UE) 2024/1689.

INNOVA JUS

RIVISTA MENSILE DEL CENTRO STUDI INNOVA JUS · ANNO I · NUMERO 4 · AGOSTO 2026

TESTATA

Innova Jus. Rivista mensile del Centro Studi Innova Jus.

DIREZIONE SCIENTIFICA

Prof. Avv. Michele Iaselli — Direttore del Centro Studi Innova Jus, docente di Informatica giuridica e Diritto dell'intelligenza artificiale presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, già docente presso la LUISS Guido Carli, Coordinatore del Comitato Scientifico di Federprivacy.

TEMA DEL NUMERO

Il regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA).

PERIODICITÀ

Mensile. Ogni numero è dedicato a un argomento monografico di diritto dell'innovazione, con approfondimenti sistematici, ricognizione delle fonti primarie e profili operativi.

EDITORE

Centro Studi Innova Jus — Via Giovanni Merliani, 19 — 80127 Napoli (Italia).

Sito: innovajus.it — Posta elettronica: info@innovajus.it

LINGUA

Italiano.

SUPPORTO E DIFFUSIONE

Edizione elettronica in formato PDF, diffusa gratuitamente sul sito dell'editore.

AVVERTENZA METODOLOGICA

Tutti i riferimenti normativi, gli atti istituzionali, le date e i dati richiamati nei contributi sono stati verificati su fonti ufficiali primarie: EUR-Lex e la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per il diritto dell'Unione; la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per il diritto interno. I profili in evoluzione, e quelli per i quali la verifica sul dispositivo non è stata completata alla data di chiusura, sono espressamente segnalati come tali. Il fascicolo è accompagnato da un separato verbale di verifica delle fonti.

NOTA SUL RAPPORTO CON IL FASCICOLO PRECEDENTE

Il n. 3 (luglio 2026), dedicato alla trasparenza algoritmica, è stato chiuso il 25 giugno 2026, quando l'Omnibus digitale era stato approvato dal Parlamento europeo ma non ancora adottato dal Consiglio né pubblicato, e quando le Linee guida della Commissione sull'art. 50 erano soltanto annunciate. Il presente numero opera l'aggiornamento su entrambi i fronti e pubblica, al capitolo IX, una rettifica puntuale rispetto a quanto indicato nel fascicolo precedente in ordine alla durata del periodo transitorio per la marcatura.

CHIUSURA DEL FASCICOLO

Il fascicolo è chiuso alla data del 25 luglio 2026.

IN QUESTO NUMERO

Sommario

Editoriale Il primo emendamento

I L'anatomia dell'atto: tre regolamenti modificati, un solo disegno

II Il nuovo art. 4: dal garantire al sostenere

III L'art. 4 *bis*: categorie particolari di dati e correzione delle distorsioni

IV Alto rischio: la nozione di componente di sicurezza e il nuovo calendario

V I due nuovi divieti dell'art. 5: materiale intimo non consensuale e CSAM

VI PMI, start-up e piccole imprese a media capitalizzazione

VII L'Ufficio per l'IA e la nuova geografia della vigilanza

VIII Spazi di sperimentazione e prove in condizioni reali

IX Trasparenza: l'Omnibus, le Linee guida del 20 luglio e il Codice

X Macchine, aviazione civile, cibersicurezza: la trama intersettoriale

XI La dimensione italiana e le prospettive

Apparato Riferimenti normativi e fonti

AVVERTENZA SULLA VERIFICA

Le disposizioni richiamate nei capitoli da I a VI e IX sono state verificate direttamente sul dispositivo pubblicato in Gazzetta ufficiale. Per i capitoli VII e VIII, e per le decorrenze dei nuovi divieti dell'art. 5, la verifica si è potuta compiere sui considerando e sulle parti del dispositivo consultabili alla data di chiusura: i punti non ancora confermati sull'articolato sono segnalati all'interno dei singoli contributi e nel verbale allegato.

EDITORIALE

Il primo emendamento

Il numero di luglio si chiudeva con un'avvertenza. L'Omnibus digitale sull'IA — scrivevamo il 25 giugno — era stato approvato dal Parlamento europeo, ma non era ancora in vigore: mancavano l'adozione formale del Consiglio, la firma e la pubblicazione. Le date che indicavamo restavano, per nostra esplicita ammissione, in via di consolidamento.

Quel consolidamento è avvenuto. Il Consiglio ha adottato il testo il 29 giugno 2026; l'atto è stato firmato a Strasburgo l'8 luglio; il 24 luglio è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea come regolamento (UE) 2026/1744. È entrato in vigore il 27 luglio, tre giorni dopo la pubblicazione — un termine abbreviato che il legislatore ha motivato, al considerando 46, con l'esigenza di assicurare senza indugio la certezza del diritto in vista dell'imminente applicazione generale dell'AI Act. Fra la pubblicazione e il 2 agosto correvano nove giorni: l'urgenza non era retorica.

Conviene fissare subito un punto che la stampa specializzata sta già confondendo. L'atto porta la data dell'8 luglio 2026, che è la data della firma; la pubblicazione è del 24 luglio. Alcune fonti hanno riferito l'8 luglio alla pubblicazione, generando un errore di calcolo dell'entrata in vigore. La citazione corretta è: regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, in GU UE L, 2026/1744, del 24 luglio 2026.

Il rinvio è la parte più raccontata dell'Omnibus. Non è la più importante.

Il racconto dominante di questo atto è quello del rinvio: gli obblighi sui sistemi ad alto rischio slittano al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028. È vero, ed è rilevante. Ma è una lettura parziale, e per il professionista è una lettura pericolosa, perché induce a sottovalutare ciò che il regolamento fa realmente. Su quarantuno pagine di Gazzetta, il differimento occupa un considerando e una disposizione. Tutto il resto è riscrittura.

L'art. 1 dell'Omnibus modifica il regolamento (UE) 2024/1689 in decine di punti. Sostituisce integralmente l'art. 4 sull'alfabetizzazione. Inserisce un art. 4 *bis* interamente nuovo, che sposta fuori dal capo sull'alto rischio la base giuridica per il trattamento di categorie particolari di dati personali finalizzato al rilevamento e alla correzione delle distorsioni, estendendola a fornitori e deployer di sistemi e modelli diversi da quelli ad alto rischio. Inserisce nell'art. 5 due nuove pratiche vietate. Ridefinisce la nozione di componente di sicurezza all'art. 3, punto 14, e vi aggiunge tre nuovi paragrafi interpretativi all'art. 6. Introduce le definizioni di PMI e di piccola impresa a media capitalizzazione. Riscrive il regime degli organismi notificati, degli spazi di sperimentazione normativa, delle prove in condizioni reali. Sposta il regolamento Macchine dalla sezione A alla sezione B dell'allegato I. Introduce un nuovo allegato XIV con una tassonomia di codici per la designazione degli organismi notificati.

Nessuna di queste modifiche tocca l'architettura di fondo: le categorie di rischio restano quelle, l'impianto sanzionatorio resta quello, la filosofia antropocentrica resta quella. Ma chi assiste imprese e amministrazioni deve sapere che il testo su cui costruisce la conformità non è più quello del 2024. È un testo consolidato che va letto.

C'è poi un secondo punto, che merita l'attenzione particolare di chi si occupa di protezione dei dati. L'art. 4 *bis* è, per estensione soggettiva e per delicatezza dell'oggetto, la novità sostanziale più significativa dell'intero pacchetto — e sarà la meno raccontata, perché non si presta al titolo. Consente, a condizioni stringenti e in via eccezionale, il trattamento di dati di cui all'art. 9 GDPR per rilevare e correggere distorsioni algoritmiche. Non impone di farlo. Ma apre uno spazio di liceità che fino a ieri il titolare non aveva, e che dovrà essere governato con l'ordinaria diffidenza che si deve alle eccezioni.

Un terzo elemento completa il quadro di questa estate. Il 20 luglio 2026 la Commissione ha adottato, con la Comunicazione C(2026) 5054 final, il testo definitivo delle Linee guida sull'attuazione degli obblighi di trasparenza dell'art. 50 — quelle che il fascicolo di luglio dava per annunciate. Con esse il Codice di buone pratiche del 10 giugno è stato valutato adeguato. Il quadro attuativo della trasparenza, che il 2 agosto diventa esigibile, è dunque completo: regolamento modificato, linee guida interpretative, codice riconosciuto. Ne diamo conto al capitolo IX.

Attorno a questi assi si dispongono i contributi del fascicolo, che segue l'ordine dell'articolato più che quello dei titoli di giornale. Con una convinzione di fondo: che la stagione dell'AI Act come manifesto sia finita, e che cominci quella dell'AI Act come testo — da leggere, coordinare e applicare. È una stagione meno appassionante e molto più impegnativa. È anche quella in cui il giurista serve davvero.

Prof. Avv. Michele Iaselli

Direttore del Centro Studi Innova Jus

I · LA STRUTTURA

L'anatomia dell'atto: tre regolamenti modificati, un solo disegno

Il regolamento (UE) 2026/1744 è un atto modificativo puro: non contiene disciplina autonoma, ma interviene su tre regolamenti preesistenti. La sua struttura è essenziale. L'art. 1 modifica il regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act); l'art. 2 modifica il regolamento (UE) 2018/1139 in materia di aviazione civile; l'art. 3 modifica il regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine; l'art. 4 disciplina l'entrata in vigore e l'applicazione.

La base giuridica è l'art. 114 TFUE, la stessa dell'AI Act: siamo nel ravvicinamento delle legislazioni per il funzionamento del mercato interno. L'iter è stato quello ordinario, con parere della Banca centrale europea, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni. Il Garante europeo della protezione dei dati e il Comitato europeo per la protezione dei dati, consultati ai sensi dell'art. 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725, hanno reso parere congiunto il 20 gennaio 2026.

LA CITAZIONE CORRETTA

Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA), in GU UE L, 2026/1744, del 24 luglio 2026, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj. Entrata in vigore: 27 luglio 2026.

La motivazione dichiarata

I primi considerando enunciano con inconsueta franchezza il problema. L'AI Act è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e le sue disposizioni si applicano in modo scaglionato. L'esperienza maturata sulle parti già applicabili — osserva il considerando 2 — ha rivelato che il ritardo nell'elaborazione delle norme tecniche, che forniscono ai fornitori di sistemi ad alto rischio le soluzioni per dimostrare la conformità, e il ritardo nella costituzione dei quadri nazionali di governance e di valutazione della conformità hanno prodotto un onere normativo superiore all'atteso.

Da qui la formula che ricorre in tutto l'atto: semplificare l'attuazione senza ridurre il livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali. È una formula difensiva, che risponde all'accusa di deregolamentazione mossa da più parti nel dibattito del 2026. Se il testo la onori è questione che si valuta disposizione per disposizione; ma va riconosciuto che l'atto non tocca né le categorie di rischio, né i requisiti sostanziali del capo III, sezione 2, né l'impianto sanzionatorio dell'art. 99.

Le cinque direttrici

Riducendo all'osso, le modifiche all'AI Act si dispongono lungo cinque direttrici. La **prima** è la calibratura degli obblighi: riscrittura dell'art. 4 sull'alfabetizzazione, semplificazione della documentazione tecnica per le imprese minori, proporzionalità del sistema di gestione della qualità. La **seconda** è la chiarificazione dei confini dell'alto rischio: nuova definizione di componente di sicurezza, nuovi paragrafi interpretativi dell'art. 6, facoltà di limitare per atto delegato l'applicazione di requisiti sovrapposti alla normativa settoriale.

La **terza** è l'estensione della tutela: i due nuovi divieti dell'art. 5 e la base giuridica dell'art. 4 *bis* per la correzione delle distorsioni. È la direttrice che smentisce la lettura dell'Omnibus come atto di mera deregolamentazione. La **quarta** è il rafforzamento della governance europea, con il consolidamento del ruolo dell'Ufficio per l'IA. La **quinta** è

il coordinamento intersettoriale: rapporti con il regolamento sulla ciberresilienza, con il regolamento Macchine, con il regolamento sull'aviazione civile, con il regolamento sui servizi digitali.

Il differimento delle scadenze per l'alto rischio, che ha monopolizzato la narrazione pubblica, si colloca in coda a questo disegno, come misura di accompagnamento resa necessaria dall'indisponibilità degli strumenti tecnici. È l'effetto, non la causa.

UN'INDICAZIONE OPERATIVA

La prima attività da compiere non è interpretativa ma documentale: procurarsi il testo consolidato dell'AI Act quale risultante dalle modifiche del regolamento (UE) 2026/1744 e sostituirlo, in ogni fascicolo e in ogni procedura interna, alla versione del 2024. Continuare a lavorare sul testo originario espone a errori di qualificazione non marginali — a cominciare dalla nozione di componente di sicurezza e dalla collocazione della base giuridica per il trattamento dei dati particolari, che non si trova più all'art. 10, paragrafo 5, ora soppresso.

II · L'ALFABETIZZAZIONE

Il nuovo art. 4: dal garantire al sostenere

L'art. 4 dell'AI Act è stato integralmente sostituito. È una delle poche disposizioni riscritte per intero, e la modifica ha una portata che va oltre la lettera, perché tocca la natura stessa dell'obbligo.

Nel testo del 2024, fornitori e deployer dovevano adottare misure per garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale. Nel nuovo testo, fornitori e deployer adottano misure per sostenere la promozione dell'alfabetizzazione del proprio personale e delle altre persone che si occupano, per loro conto, del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell'esperienza, dell'istruzione e della formazione di tali soggetti, nonché del contesto previsto d'uso e delle persone o dei gruppi di persone nei cui confronti i sistemi saranno utilizzati.

La disposizione aggiunge poi una precisazione decisiva: l'obbligo non richiede che fornitori e deployer garantiscano un livello specifico di alfabetizzazione in capo ad alcuna persona determinata.

L'obbligo non è stato abrogato. È stato trasformato da obbligo di risultato in obbligo di condotta.

Che cosa cambia davvero

La differenza è quella classica fra obbligazione di risultato e obbligazione di mezzi. Prima, l'organizzazione doveva raggiungere un livello — sia pure indeterminato — di competenza. Ora deve adottare misure idonee a sostenerne lo sviluppo. Il che significa, sul piano probatorio, che ciò che conta è la documentazione delle misure adottate e la loro adeguatezza al contesto, non la dimostrazione di un esito.

Sarebbe però un errore leggersi un'abrogazione mascherata, e un errore ancora più grave consigliarla ai clienti. Tre ragioni lo sconsigliano.

La prima è testuale: l'obbligo permane, e permane in capo agli stessi soggetti. Non adottare alcuna misura resta un inadempimento. La seconda è sistematica: l'art. 4 si applica dal 2 febbraio 2025 e l'Omnibus non ne ha differito la decorrenza. La terza è di ordine sanzionatorio indiretto. L'art. 99, paragrafo 7, nel disciplinare la commisurazione delle sanzioni amministrative, impone di tener conto del grado di responsabilità dell'operatore alla luce delle misure tecniche e organizzative attuate. La formazione e le procedure interne sono misure organizzative: in un procedimento avviato per la violazione di altra disposizione, la loro assenza pesa. L'alfabetizzazione non è sanzionata di per sé, ma è un moltiplicatore in sede di quantificazione.

Il ruolo delle istituzioni

Il nuovo art. 4 costruisce, accanto all'obbligo dei privati, un dovere di sostegno pubblico. Il paragrafo 2 prevede che la Commissione e gli Stati membri sostengano e agevolino gli sforzi di fornitori e deployer, in particolare delle PMI, nell'adempimento dell'obbligo, e che la Commissione pubblichi esempi pratici di adempimento sulla piattaforma unica di informazione di cui all'art. 62, paragrafo 3, lettera b). Il paragrafo 3 attribuisce al consiglio per l'IA il compito di adottare raccomandazioni, tenendo conto dei quadri europei delle competenze, per sostenere Commissione e Stati membri nella promozione dell'alfabetizzazione, anche mediante la fissazione di obiettivi comuni.

Il considerando 8 esplicita i riferimenti che tali quadri potranno assumere: il quadro delle competenze digitali per i cittadini (DigComp) e il quadro di riferimento per l'introduzione all'intelligenza artificiale nell'istruzione primaria e secondaria. All'alleanza per l'IA applicata è affidata la discussione con la comunità più ampia.

È una scelta di metodo coerente con l'impostazione dell'intero Omnibus: là dove l'obbligo si allenta, l'ordinamento non si ritira ma cambia strumento, passando dalla prescrizione al sostegno. Resta da vedere se gli strumenti di sostegno arriveranno con la tempestività necessaria; è un punto su cui la rivista tornerà.

PER LO STUDIO E PER L'IMPRESA

Sul piano operativo, il nuovo art. 4 non consiglia di smantellare i programmi formativi già avviati, ma di ridocumentarli. Ciò che va conservato non è più un attestato di competenza raggiunta, bensì la traccia della misura adottata: il piano formativo, i destinatari, il razionale della calibratura rispetto al contesto d'uso, l'aggiornamento periodico. È una documentazione più leggera da produrre e più difendibile in sede di controllo.

Per i professionisti intellettuali va poi ricordato che l'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, impone l'obbligo di informare preventivamente il cliente sull'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Si tratta di un obbligo nazionale distinto, che l'Omnibus non tocca e la cui operatività resta piena.

III · PROTEZIONE DEI DATI

L'art. 4 *bis*: categorie particolari di dati e correzione delle distorsioni

È la novità che merita la lettura più attenta, e che riceverà l'attenzione minore. L'Omnibus inserisce nell'AI Act un art. 4 *bis*, rubricato «Trattamento di categorie particolari di dati personali per il rilevamento e la correzione delle distorsioni», e contestualmente sopprime l'art. 10, paragrafo 5, che quella base giuridica conteneva.

Non è una semplice traslazione. Il considerando 9 chiarisce la ratio dell'operazione: la base giuridica preesistente era riservata ai fornitori di sistemi ad alto rischio ed era legata all'obbligo, gravante su di essi, di predisporre pratiche di rilevamento, prevenzione e correzione delle distorsioni. Ma le distorsioni — osserva il legislatore — possono derivare anche dalle condotte dei deployer di sistemi ad alto rischio, e possono manifestarsi in sistemi e modelli di IA diversi da quelli ad alto rischio. L'esempio addotto è eloquente: le distorsioni negli strumenti di ammissibilità o di attribuzione di punteggi di rischio impiegati per valutare le domande di permessi o licenze pubbliche possono restringere diritti o precludere di fatto a taluni gruppi l'accesso ai servizi pubblici.

Una base giuridica nata per l'alto rischio esce dal capo III e diventa orizzontale.

La struttura della norma

Il paragrafo 1 riproduce, per i fornitori di sistemi ad alto rischio, la disciplina già contenuta nell'art. 10, paragrafo 5: nella misura strettamente necessaria a garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, lettere f) e g), essi possono eccezionalmente trattare categorie particolari di dati personali, purché offrano garanzie adeguate. Il trattamento è subordinato al ricorrere cumulativo di sei condizioni, che l'articolo elenca alle lettere da a) a f).

Sono, in sintesi: che il trattamento di altri dati, come quelli sintetici o anonimizzati, non consenta di effettuare efficacemente il rilevamento e la correzione; che i dati siano soggetti a limitazioni tecniche relative al riutilizzo e a misure all'avanguardia in materia di sicurezza e tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione; che siano adottate misure per assicurare che i dati trattati siano protetti, con controlli rigorosi e documentazione degli accessi, in modo che solo persone autorizzate e vincolate alla riservatezza possano accedervi; che i dati non siano trasmessi né trasferiti a terzi né altrimenti accessibili a questi; che i dati siano cancellati una volta corretta la distorsione o al termine del periodo di conservazione, se anteriore; che i registri delle attività di trattamento indichino le ragioni per cui il trattamento era strettamente necessario e per cui l'obiettivo non poteva essere raggiunto trattando altri dati.

Il paragrafo 2 è la novità. Esso estende la facoltà ai fornitori e ai deployer di altri sistemi e modelli di IA, nonché ai deployer di sistemi ad alto rischio, a due condizioni: che il trattamento sia strettamente necessario a garantire il rilevamento e la correzione di distorsioni suscettibili di incidere sulla salute e sulla sicurezza delle persone, di produrre conseguenze negative sui diritti fondamentali o di dar luogo a discriminazioni vietate dal diritto dell'Unione — segnatamente quando gli output influenzino gli input di operazioni future — e che si applichino tutte le condizioni e le garanzie del paragrafo 1.

Il paragrafo si chiude con una precisazione che va letta con attenzione: esso non crea alcun obbligo di effettuare tale rilevamento e correzione. È una facoltà, non un dovere.

Il coordinamento con il GDPR

Il considerando 9 dichiara che la base giuridica è soggetta alle medesime limitazioni, condizioni e garanzie già applicabili in forza dell'art. 10, paragrafo 5, così assicurando la conformità all'art. 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679, all'art. 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725 e all'art. 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680. Siamo dunque nell'orbita del motivo di interesse pubblico rilevante.

Coerentemente, l'Omnibus modifica l'art. 2, paragrafo 7, dell'AI Act, che ora fa salvi espressamente gli artt. 4 *bis* e 59 nel dichiarare che il regolamento non pregiudica il GDPR, il regolamento (UE) 2018/1725 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680. La clausola di salvezza segnala che, su questo specifico terreno, l'AI Act pone una disciplina che si aggiunge a quella generale.

IL PUNTO CRITICO PER IL TITOLARE

L'art. 4 *bis*, paragrafo 2, apre una possibilità che va maneggiata con estrema cautela. Trattare dati relativi all'origine etnica, alle convinzioni religiose, allo stato di salute o all'orientamento sessuale per verificare che un algoritmo non discrimini è, in astratto, un'operazione virtuosa; ma è pur sempre un trattamento di dati dell'art. 9 GDPR, e la norma non ne fa un lasciapassare. Le sei condizioni del paragrafo 1 restano tutte applicabili, compreso il test di sussidiarietà rispetto ai dati sintetici o anonimizzati e l'obbligo di motivare la stretta necessità nel registro dei trattamenti. Chi intenda avvalersene dovrà documentare *ex ante* perché nessuna alternativa meno invasiva fosse praticabile: la valutazione d'impatto è, in questi casi, il luogo naturale di quella motivazione.

Va infine segnalata la conseguenza tecnica sull'art. 10. Il paragrafo 1 e il paragrafo 6 sono stati riformulati per rinviare all'art. 4 *bis*, paragrafo 1; il paragrafo 5 è soppresso. Chi cita ancora l'art. 10, paragrafo 5, dell'AI Act cita una disposizione non più esistente.

IV · L'ALTO RISCHIO

La nozione di componente di sicurezza e il nuovo calendario

Il perimetro dell'alto rischio è il terreno su cui l'Omnibus interviene con maggiore incisività tecnica. Il problema, dichiarato al considerando 7, era che la definizione di componente di sicurezza dell'art. 3, punto 14, non offriva ai fornitori la chiarezza necessaria e rischiava di dilatare la classificazione ad alto rischio oltre quanto giustificato dall'approccio basato sul rischio.

La definizione riscritta

Il nuovo art. 3, punto 14, definisce il componente di sicurezza come un componente di un prodotto o di un sistema di IA che svolge una funzione di sicurezza per tale prodotto o sistema, ovvero il cui guasto o malfunzionamento mette in pericolo la salute e la sicurezza delle persone o dei beni; e precisa che un componente svolge una funzione di sicurezza quando la sua finalità prevista è prevenire o attenuare i rischi per la salute e la sicurezza delle persone o dei beni.

La chiave è nella nozione di finalità prevista, determinata dal fornitore del sistema. Il considerando 7 esclude espressamente dalla funzione di sicurezza i sistemi destinati unicamente a svolgere funzioni di assistenza all'utente, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza del servizio, automazione, comodità o aspetti non attinenti alla sicurezza nelle operazioni di controllo qualità. E aggiunge un chiarimento che risolve un equivoco diffuso: il mero fatto che un sistema di IA sia integrato o operi all'interno di un prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione dell'Unione non significa, di per sé, che esso svolga una funzione di sicurezza.

I tre nuovi paragrafi dell'art. 6

La definizione è completata da tre paragrafi inseriti nell'art. 6. Il paragrafo 1 *bis* stabilisce che, ai fini del regolamento e dello stesso paragrafo 1, i sistemi di IA utilizzati unicamente per aspetti non attinenti alla sicurezza nei settori dell'assistenza all'utente, dell'ottimizzazione delle prestazioni, dell'efficienza del servizio, dell'automazione, della comodità o del controllo qualità non sono considerati componenti di sicurezza.

Il paragrafo 1 *ter* introduce una deroga: in deroga al paragrafo 1 *bis*, i sistemi il cui guasto o malfunzionamento possa mettere in pericolo la salute e la sicurezza sono considerati componenti di sicurezza. È la clausola di chiusura che impedisce alla semplificazione di trasformarsi in scappatoia.

Il paragrafo 1 *quater* risolve una questione pratica di rilievo: non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), i prodotti che devono essere sottoposti a valutazione della conformità da parte di terzi unicamente a causa di rischi diversi da quelli per la salute e la sicurezza, in particolare i rischi connessi alla distribuzione dello spettro radio o alle interferenze elettromagnetiche che non incidano sulla salute e sulla sicurezza.

UN CHIARIMENTO CHE LIBERA SCELTE

Il considerando 20 e il nuovo art. 43, paragrafo 3, chiariscono che l'art. 6, paragrafo 1, non impone che i prodotti nei quali sia integrato un sistema di IA ad alto rischio siano automaticamente sottoposti a valutazione della conformità da parte di terzi con l'intervento di un organismo notificato. Ove la normativa settoriale consenta al fabbricante di ricorrere a una valutazione senza terzi sulla base di norme armonizzate, tale opzione resta praticabile — purché il fabbricante applichi anche le norme armonizzate o le specifiche comuni che coprano tutti i requisiti della sezione 2 del capo III.

La facoltà di limitazione per atto delegato

Il nuovo art. 2, paragrafo 13, introduce un meccanismo destinato a incidere in profondità. Per i sistemi ad alto rischio di cui all'art. 6, paragrafo 1, l'applicazione dei requisiti o degli obblighi specifici stabiliti dagli artt. da 9 a 15 e da 17 a 25 può essere limitata quando e nella misura in cui la normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I, sezione A, preveda requisiti o obblighi che assicurino un livello di protezione della salute, della sicurezza o dei diritti fondamentali equivalente o superiore, e purché la limitazione non riduca il livello complessivo di protezione del regolamento.

Entro il 2 agosto 2027 la Commissione adotterà atti delegati che specifichino i sistemi interessati, i requisiti limitabili, le condizioni e la portata della limitazione. È una delega ampia, il cui esercizio andrà seguito da vicino: da essa dipenderà, per interi comparti industriali, la misura concreta della sovrapposizione fra AI Act e normativa di prodotto.

LE DATE DELL'AI ACT DOPO L'OMNIBUS DIGITALE

DATA	CHE COSA SI APPLICA	Fonte
2 febbraio 2025	Pratiche vietate (art. 5) e alfabetizzazione (art. 4). Già in vigore. L'art. 4 è ora nella formulazione sostituita dall'Omnibus.	Art. 113, lett. a)
2 agosto 2025	Governance e obblighi per i modelli GPAI (capo V). Già in vigore.	Art. 113, lett. b)
27 luglio 2026	Entrata in vigore del reg. (UE) 2026/1744, terzo giorno successivo alla pubblicazione. Decorre il termine di diciotto mesi di cui all'art. 43, par. 3.	Reg. 2026/1744, cons. 46 e 18
2 agosto 2026	Applicazione generale dell'AI Act, inclusi gli obblighi di trasparenza dell'art. 50. Non differita dall'Omnibus.	Art. 113; cons. 40
2 dicembre 2026	Scadenza del periodo transitorio di quattro mesi per la marcatura ex art. 50, par. 2, dei sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026.	Cons. 38
1° agosto 2027	Termine per gli orientamenti della Commissione a supporto degli operatori dei sistemi ad alto rischio disciplinati dall'allegato I.	Cons. 37
2 agosto 2027	Termine per gli atti delegati sulla limitazione dei requisiti (art. 2, par. 13). Gli spazi di sperimentazione nazionali devono essere operativi.	Artt. 2, par. 13, e 57, par. 1
2 settembre 2027	Termine per gli orientamenti della Commissione, con modello volontario, sul piano di sorveglianza post-commercializzazione (art. 72, par. 1).	Cons. 41
2 dicembre 2027	Obblighi del capo III, sezioni 1, 2 e 3, per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell'art. 6, par. 2, e dell'allegato III.	Cons. 40
28 gennaio 2028	Termine entro cui gli organismi notificati ai sensi dell'allegato I, sezione A, devono chiedere la designazione ai sensi dell'AI Act.	Art. 43, par. 3
2 agosto 2028	Obblighi del capo III, sezioni 1, 2 e 3, per i sistemi ad alto rischio ai sensi dell'art. 6, par. 1, e dell'allegato I. Termine di applicazione degli atti delegati sull'allegato III del reg. Macchine.	Cons. 40 e 42

V · I NUOVI DIVIETI

Art. 5: materiale intimo non consensuale e materiale pedopornografico

L'Omnibus inserisce nell'art. 5, paragrafo 1, primo comma, dell'AI Act due nuove lettere, *b bis*) e *b ter*), e vi aggiunge due paragrafi, *1 bis* e *1 ter*. La collocazione sistematica non è neutra: le nuove fattispecie si innestano nell'elenco delle pratiche vietate, la categoria a tutela più intensa del regolamento.

La lettera *b bis*) vieta l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che generi o manipoli immagini, video o audio realistici, o materiale analogo, raffiguranti le parti intime di una persona fisica identificabile, ovvero una persona fisica identificabile che partecipi ad attività sessualmente esplicite, senza il consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed esplicito di tale persona alla generazione o manipolazione.

La lettera *b ter*) vieta l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che generi o manipoli materiale o spettacoli ai sensi dell'art. 2, lettere c) ed e), della direttiva 2011/93/UE, salvo che ricorra una causa di giustificazione fondata sull'illiceità secondo il diritto nazionale.

Non è la tecnologia a essere vietata, ma la sua destinazione — e, in difetto di salvaguardie, la sua prevedibile deriva.

La delimitazione soggettiva: il paragrafo 1 *bis*

Il paragrafo 1 *bis* è la disposizione tecnicamente più raffinata dell'intero Omnibus, perché distingue con precisione la posizione del fornitore da quella del deployer.

Per il **fornitore**, l'immissione sul mercato o la messa in servizio è vietata soltanto in due casi: quando la generazione o manipolazione di quel materiale costituisca la finalità prevista del sistema; oppure quando la progettazione, l'addestramento, l'architettura, le capacità o le funzionalità rivolte all'utente rendano tale generazione o manipolazione un risultato ragionevolmente prevedibile e riproducibile, senza necessità di modifiche tecniche sostanziali, e il sistema non disponga di misure tecniche di sicurezza ragionevoli e adeguate e di altre salvaguardie idonee a impedirla in modo affidabile, tenuto conto di un uso improprio ragionevolmente prevedibile, né a correggere l'uso improprio osservato o segnalato.

Per il **deployer**, l'uso è vietato soltanto quando egli impieghi il sistema al fine di generare o manipolare quel materiale. Non ricade nel divieto, dunque, l'uso lecito di un sistema per finalità diverse, né la generazione accidentale.

Il paragrafo 1 *ter* completa la delimitazione oggettiva: non costituiscono manipolazione, ai fini della lettera *b bis*), i sistemi che manipolino il materiale in modo da non aumentare l'esposizione di alcuna parte intima raffigurata né alterare la natura di alcuna attività sessualmente esplicita raffigurata. Il considerando 12 esemplifica: il mero miglioramento di un'immagine esistente, il cambiamento dello sfondo, l'aggiunta di un titolo, l'aumento del contrasto o della luminosità.

I confini della fattispecie

Il considerando 12 delimita ulteriormente la nozione di materiale intimo non consensuale, che è circoscritta a raffigurazioni realistiche di parti intime o di attività sessualmente esplicite. Il requisito del realismo attiene alla rappresentazione del volto, della voce o del corpo della persona in modo credibile nella vita reale, indipendentemente

dal realismo del contesto e dalla piena corrispondenza alla voce o all'aspetto effettivi; sono escluse le rappresentazioni caricaturali o fisicamente impossibili.

Restano fuori dal divieto: il materiale che non raffigura persone fisiche identificabili; le rappresentazioni realistiche di nudità parziale che non rivelino parti intime né raffigurino attività sessualmente esplicite; le opere artistiche di nudo non realistiche. Restano altresì fuori le applicazioni in cui le parti intime non siano esposte o, se esposte, vi sia il consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed esplicito della persona raffigurata — il considerando cita le applicazioni di prova virtuale e quelle mediche, come le simulazioni anatomiche e le mammografie. È previsto infine un margine per l'uso eccezionale a fini diagnostici e terapeutici da parte di professionisti sanitari quando l'interessato non sia in grado di prestare il consenso.

Per il materiale pedopornografico, il considerando 13 precisa che il divieto non impedisce l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso quando operi una causa di giustificazione fondata sull'illiceità secondo il diritto nazionale ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/93/UE: vi rientrano le attività svolte dalle autorità per l'esercizio dell'azione penale o per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine dei reati, nonché l'uso legittimo del sistema nell'ambito di attività di *red teaming* e di valutazione volte a verificarne la conformità al divieto stesso.

SICUREZZA PER PROGETTAZIONE

La struttura della lettera b *bis*) trasforma le salvaguardie tecniche in elemento costitutivo della liceità. Il considerando 12 elenca le misure che possono rilevare: depurazione dei dati, addestramento al rifiuto, progettazione sicura dei *prompt*, controlli sugli output, barriere in fase di esecuzione, meccanismi di classificazione e filtraggio dei contenuti, restrizioni d'uso, meccanismi di rilevamento degli abusi e di segnalazione e azione. Le misure devono essere ragionevoli rispetto allo specifico sistema e sono adeguate se conformi allo stato dell'arte e se dimostrino di impedire o ridurre sufficientemente la probabilità di generazione, tenuto conto dell'elusione ragionevolmente prevedibile senza modifiche tecniche significative. Per i fornitori che mantengano un controllo effettivo tramite piattaforma o interfaccia web, ciò può includere metodi di monitoraggio e segnalazione degli abusi, nel pieno rispetto del diritto in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Il rapporto con il diritto penale

Il considerando 15 affronta un nodo che interessa direttamente l'ordinamento italiano. Le condotte contemplate dai divieti possono violare altre leggi, compreso il diritto penale, e i divieti non ne impediscono il perseguimento. Tuttavia, nella misura in cui la violazione dei divieti possa dar luogo all'irrogazione di sanzioni di carattere penale — che gli Stati membri possono stabilire ai sensi dell'art. 99, paragrafo 1, dell'AI Act — e nella misura in cui la medesima condotta sia sanzionata dal diritto penale, ivi compreso quello attuativo delle direttive 2011/93/UE e (UE) 2024/1385, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il rispetto del principio del *ne bis in idem* conformemente alla Carta.

Il considerando 16 fa infine salvi i rimedi disponibili nel diritto nazionale a tutela dei diritti fondamentali, compresi i diritti all'immagine, alla riservatezza e alla dignità umana. È un'indicazione di non poco conto per il contenzioso civilistico che si aprirà su queste fattispecie.

PROFILO DA CONFERMARE

Le fonti secondarie concordano nell'indicare il 2 dicembre 2026 quale termine entro cui le imprese devono conformare i propri sistemi ai nuovi divieti. La decorrenza è disciplinata dall'art. 4 del regolamento (UE) 2026/1744, la cui verifica diretta sul dispositivo non è stata completata alla data di chiusura del fascicolo. Il dato è pertanto riportato come indicazione da confermare e non come riferimento accertato. Se ne darà conto nel prossimo numero.

VI · LA PROPORZIONALITÀ

PMI, start-up e piccole imprese a media capitalizzazione

Una delle direttrici più sistematiche dell'Omnibus è l'introduzione, nell'AI Act, di una gradazione degli oneri per dimensione d'impresa. Il regolamento del 2024 conteneva alcune misure per gli operatori di piccole dimensioni, ma in modo frammentario e senza definizioni proprie.

L'Omnibus colma la lacuna inserendo nell'art. 3 due nuove definizioni. Il punto 14 *bis* definisce la «microimpresa, piccola o media impresa» o «PMI» mediante rinvio all'art. 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE. Il punto 14 *ter* definisce la «piccola impresa a media capitalizzazione» mediante rinvio al punto 2 dell'allegato alla raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025.

La ratio è enunciata al considerando 6: le imprese che superano le soglie della definizione di PMI — le cosiddette *small mid-cap* — svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione, presentano tassi di crescita e livelli di innovazione e digitalizzazione più elevati, ma affrontano sfide analoghe a quelle delle PMI in termini di oneri amministrativi. Occorre pertanto evitare che il passaggio da PMI a piccola impresa a media capitalizzazione comporti l'improvviso assoggettamento alle regole delle grandi imprese.

Le misure concrete

La modifica all'art. 1, paragrafo 2, lettera g), inserisce fra gli oggetti del regolamento le misure a sostegno dell'innovazione, con particolare attenzione alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle PMI, comprese le start-up. È una modifica programmatica, ma orienta l'interpretazione dell'intero testo. Sul piano operativo rilevano quattro interventi.

Documentazione tecnica semplificata. Il nuovo art. 11, paragrafo 1, secondo comma, consente alle PMI, comprese le start-up, e alle piccole imprese a media capitalizzazione di presentare in forma semplificata gli elementi della documentazione tecnica di cui all'allegato IV. La Commissione predisporrà un modulo semplificato orientato alle esigenze di tali imprese; chi opti per la forma semplificata dovrà utilizzare quel modulo, e gli organismi notificati sono tenuti ad accettarlo ai fini della valutazione della conformità. È una previsione di notevole rilievo pratico: elimina l'incertezza sul contenuto minimo della documentazione, che era una delle principali fonti di costo per le imprese minori.

Sistema di gestione della qualità proporzionato. Il nuovo art. 17, paragrafo 2, stabilisce che l'attuazione degli aspetti del sistema di gestione della qualità è proporzionata alle dimensioni dell'organizzazione del fornitore, in particolare se PMI, start-up o piccola impresa a media capitalizzazione. Resta fermo, in ogni caso, il grado di rigore e il livello di protezione necessari ad assicurare la conformità.

Estensione della modalità semplificata dell'art. 63. Il considerando 28 chiarisce che la possibilità, prevista dall'art. 63 per le microimprese fornitrici di sistemi ad alto rischio, di adempiere in modo semplificato all'obbligo di istituire un sistema di gestione della qualità è estesa a tutte le PMI, comprese le start-up.

Accesso prioritario agli spazi di sperimentazione. Il nuovo art. 57, paragrafo 3 *bis*, prevede che lo spazio di sperimentazione a livello di Unione istituito dall'Ufficio per l'IA garantisca accesso prioritario alle PMI, comprese le start-up, e alle piccole imprese a media capitalizzazione. Analogamente, l'art. 57, paragrafo 9, lettera e), nella nuova formulazione, include fra gli obiettivi degli spazi di sperimentazione l'agevolazione e l'accelerazione dell'accesso al mercato dell'Unione dei sistemi forniti da tali imprese.

UNA VERIFICA PRELIMINARE

Prima di invocare le semplificazioni, occorre qualificare correttamente l'impresa. La definizione di PMI rinvia alla raccomandazione 2003/361/CE, che considera non solo effettivi e fatturato ma anche i rapporti di collegamento e associazione: una società di piccole dimensioni controllata da un gruppo non è PMI. La definizione di piccola impresa a media capitalizzazione rinvia alla più recente raccomandazione (UE) 2025/1099. La qualificazione va documentata e aggiornata, perché da essa dipende l'accesso a modalità semplificate il cui uso indebito si tradurrebbe in documentazione tecnica insufficiente.

Va infine ricordata la modifica all'art. 69, che semplifica la struttura delle tariffe del gruppo di esperti scientifici: quando gli Stati membri ricorrano alla competenza del gruppo, le tariffe eventualmente dovute agli esperti devono essere equivalenti alla remunerazione che la Commissione è tenuta a corrispondere in circostanze analoghe. È misura minore, ma rivelatrice dell'attenzione dell'Omnibus per i costi indiretti della conformità.

VII · LA GOVERNANCE

L'Ufficio per l'IA e la nuova geografia della vigilanza

Il capitolo della governance è quello in cui l'Omnibus produce lo spostamento istituzionale più rilevante: l'Ufficio per l'IA cessa di essere un organo di coordinamento e assume, per una fascia definita di sistemi, il ruolo e i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato.

La competenza esclusiva

Il considerando 31 ricostruisce il ragionamento. La Commissione dispone già di competenze esclusive sui modelli di IA per finalità generali ai sensi dell'art. 88 dell'AI Act. Per accrescere coerenza, chiarezza ed efficacia, e considerata la portata dei sistemi connessi a tali competenze, occorre precisare l'ambito della competenza esclusiva dell'Ufficio per l'IA sulla vigilanza dei sistemi.

L'Ufficio ha competenza esclusiva sui sistemi di IA basati su modelli per finalità generali non soltanto quando il medesimo fornitore sviluppi tanto il sistema quanto il modello, ma anche quando li sviluppino più fornitori appartenenti alla stessa impresa. L'ambito soggettivo si estende ai fornitori di tali sistemi e ai loro deployer all'interno della stessa impresa; gli altri deployer restano soggetti alla vigilanza e all'esecuzione nazionali.

Sono previste eccezioni: in taluni casi, in particolare quando esista una vigilanza settoriale specifica, la responsabilità continua a spettare all'autorità nazionale competente. Sono esclusi altresì i sistemi immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, soggetti alla supervisione del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell'art. 74, paragrafo 9.

L'innesto con il regolamento sui servizi digitali

Il considerando 32 estende alla Commissione i poteri di autorità di vigilanza del mercato competente ai sensi dell'AI Act quando un sistema di IA possa essere considerato una piattaforma online di dimensioni molto grandi o un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065, ovvero quando sia integrato in una tale piattaforma o motore.

Il punto di partenza per la valutazione di tali sistemi è costituito dalla valutazione dei rischi, dalle misure di attenuazione e dagli obblighi di audit di cui agli artt. 34, 35 e 37 del regolamento sui servizi digitali, fatte salve le competenze dell'Ufficio per l'IA di indagare l'inosservanza delle norme dell'AI Act e di assicurarne l'esecuzione *ex post*. I servizi della Commissione responsabili dell'esecuzione del DSA possono chiedere il parere dell'Ufficio per l'IA sull'esito di una valutazione dei rischi anteriore o parallela e sull'applicabilità dei divieti.

Due regolamenti, un solo vigilante: la convergenza fra AI Act e DSA passa dalla Commissione.

Il coordinamento è presidiato da tre principi che il considerando 32 richiama espressamente: leale cooperazione, proporzionalità e *ne bis in idem*. Le informazioni ottenute in forza di un regolamento possono essere utilizzate ai fini della vigilanza e dell'esecuzione dell'altro solo con il consenso dell'impresa. Le autorità devono inoltre tener conto, nei rispettivi ambiti, di tutte le ammende e sanzioni già inflitte al medesimo fornitore per la stessa condotta con decisione definitiva, affinché il totale sia proporzionato alla gravità delle violazioni.

Poteri generali e disposizioni specifiche

Il considerando 33 chiarisce l'architettura dei poteri. Nel vigilare sui sistemi di propria competenza, l'Ufficio per l'IA ha lo stesso ruolo e la stessa responsabilità di un'autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'AI Act; gli occorrono pertanto tutti i poteri e le responsabilità che tali autorità hanno in forza dell'AI Act e del regolamento (UE) 2019/1020 — i «poteri generali».

Alcuni elementi essenziali di tali poteri e le relative salvaguardie sono però specificati, integrati e delimitati da «disposizioni specifiche». Esse regolano: il rapporto fra l'Ufficio per l'IA e le autorità nazionali; i poteri di richiedere informazioni e svolgere ispezioni in loco; le indagini, compresa la possibilità di rendere vincolanti gli impegni; i poteri di accertare l'inosservanza e di irrogare ammende e penalità di mora.

Il considerando enuncia un principio di non elusione: individuato in tal modo un tipo di potere generale, l'Ufficio non può sottrarsi alle condizioni e ai limiti di quel potere invocando un potere generale connesso. Per converso, l'Ufficio può avvalersi di poteri generali non specificati, come quello di adottare le misure di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020. Nell'esercizio di tutti questi poteri, l'Ufficio deve rispettare la Carta.

Il considerando 34 aggiunge le garanzie procedurali: i diritti di cui all'art. 18 del regolamento (UE) 2019/1020 si applicano *mutatis mutandis* ai fornitori di sistemi di IA, fatti salvi i diritti procedurali più specifici dell'AI Act. Quando le autorità nazionali di vigilanza del mercato chiedano, tramite il punto di contatto unico, che l'Ufficio adotti misure sui sistemi sotto la sua vigilanza esclusiva, l'Ufficio deve informare il punto di contatto unico, entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta, dell'intenzione di esercitare i propri poteri o delle ragioni del mancato esercizio; se decide di esercitarli, deve informare anche dell'esito finale e degli sviluppi intermedi di impatto significativo, compresa la decisione di avviare un procedimento, di infliggere un'ammenda e di ritirare o richiamare il sistema.

Il considerando 35 completa il quadro: per consentire l'accesso al mercato dell'Unione dei sistemi soggetti alla vigilanza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 75 e a valutazione della conformità da parte di terzi, la Commissione è responsabile delle valutazioni della conformità precedenti l'immissione sul mercato.

PROFILO DA CONFERMARE

Fonti secondarie riferiscono che le disposizioni specifiche sono state introdotte mediante tre nuovi articoli numerati 75 *bis*, 75 *ter* e 75 *quater*. La sostanza dei poteri è accertata sui considerando 31-35, verificati sul testo pubblicato; la numerazione degli articoli inseriti non è stata invece confermata sul dispositivo alla data di chiusura del fascicolo e viene pertanto riportata come indicazione da verificare. Nel prossimo numero se ne darà conto sul testo consolidato.

Il considerando 36 chiude il capitolo intervenendo sull'art. 77 e sulle disposizioni connesse, che consentono alle autorità preposte alla tutela dei diritti fondamentali di adempiere il proprio mandato. Le richieste di accesso a informazioni e documentazione vanno presentate all'autorità di vigilanza del mercato competente, che deve rispondere senza indebito ritardo; le autorità coinvolte sono soggette a un obbligo reciproco di cooperazione. Resta impregiudicata l'indipendenza delle autorità nazionali, che conservano i poteri di richiedere informazioni direttamente agli operatori in forza del proprio mandato o del diritto dell'Unione o nazionale. È una precisazione di rilievo per il Garante per la protezione dei dati personali.

VIII · L'INNOVAZIONE

Spazi di sperimentazione e prove in condizioni reali

Gli artt. 57, 58 e 60 dell'AI Act sono stati modificati per rafforzare la cooperazione a livello di Unione degli spazi di sperimentazione normativa, chiarirne la governance ed estendere l'ambito delle prove in condizioni reali.

Il termine per gli spazi nazionali

Il nuovo art. 57, paragrafo 1, primo comma, conferma che gli Stati membri assicurano che le rispettive autorità competenti istituiscano almeno uno spazio di sperimentazione normativa a livello nazionale, operativo entro il 2 agosto 2027. Lo spazio può essere istituito congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri. La Commissione può fornire sostegno tecnico, consulenza e strumenti per l'istituzione e il funzionamento.

Lo spazio di sperimentazione dell'Unione

La novità di maggior rilievo è il nuovo art. 57, paragrafo 3 *bis*, che consente all'Ufficio per l'IA di istituire uno spazio di sperimentazione a livello di Unione per i sistemi di cui all'art. 75, paragrafo 1. A tal fine, i riferimenti del capo alle autorità nazionali competenti si intendono fatti, ove opportuno, all'Ufficio per l'IA.

Lo spazio è attuato in stretta cooperazione con le autorità competenti interessate, in particolare quando nello spazio si vigili sul rispetto di atti dell'Unione diversi dall'AI Act, e garantisce accesso prioritario alle PMI, comprese le start-up, e alle piccole imprese a media capitalizzazione. La disposizione fa espressamente salve le competenze degli Stati membri di istituire e vigilare spazi di sperimentazione per i sistemi soggetti alla loro vigilanza: il considerando 24 chiarisce che l'ambito dello spazio dell'Unione deve essere definito con precisione per evitare sovrapposizioni.

Il paragrafo 3 conferma la facoltà del Garante europeo della protezione dei dati di istituire uno spazio di sperimentazione per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione.

Il coinvolgimento delle autorità di protezione dei dati

È un punto che merita particolare attenzione. Il nuovo art. 57, paragrafo 10, stabilisce che le autorità nazionali competenti assicurano che, nella misura in cui i sistemi innovativi comportino il trattamento di dati personali o rientrino nell'ambito di vigilanza di altre autorità nazionali o competenti che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, le autorità competenti in materia di protezione dei dati e tali altre autorità siano associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione e coinvolte nella vigilanza di tali aspetti, nella misura consentita dalle rispettive funzioni e poteri.

Coerentemente, il nuovo art. 58, paragrafo 1, primo comma, estende la competenza della Commissione ad adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità dettagliate per l'istituzione, lo sviluppo, l'attuazione, il funzionamento, la governance e la vigilanza degli spazi di sperimentazione; e vi aggiunge una lettera d) relativa alle norme dettagliate applicabili alla governance, anche quanto alla partecipazione e alla vigilanza delle autorità di protezione dei dati e al coordinamento a livello nazionale e dell'Unione.

Il nuovo art. 57, paragrafo 14, prevede infine che le autorità nazionali competenti, il Garante europeo della protezione dei dati e l'Ufficio per l'IA coordinino le proprie attività e cooperino nel quadro del consiglio per l'IA.

Le prove in condizioni reali

Il nuovo art. 57, paragrafo 5, precisa che gli spazi di sperimentazione possono includere prove in condizioni reali supervisionate al loro interno, e che il piano dello spazio incorpora, ove opportuno, il piano della prova in condizioni reali di cui agli artt. 60 e 60 *bis*.

L'art. 60, paragrafo 1, primo comma, è stato riformulato per estendere la facoltà di svolgere prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione: non più soltanto ai fornitori e potenziali fornitori di sistemi ad alto rischio elencati nell'allegato III, ma anche a quelli di sistemi disciplinati dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I, sezione A.

Il considerando 27 introduce poi la ratio del nuovo art. 60 *bis*, dedicato ai sistemi disciplinati dall'allegato I, sezione B. Tali sistemi sono soggetti ai requisiti e alle procedure della legislazione settoriale e, per la maggior parte dei fini, non sono direttamente soggetti all'AI Act; gli atti settoriali incorporeranno a tempo debito requisiti corrispondenti a quelli degli artt. da 8 a 15. Occorre pertanto assicurare che gli Stati membri possano consentire prove in condizioni reali su tali sistemi al fine di valutarne e verificarne la conformità a quei requisiti. Se decidono di consentirle, gli Stati membri devono adottare quadri che stabiliscano i requisiti dettagliati, garantendo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, e notificarli alla Commissione prima dell'applicazione.

PROFILO DA CONFERMARE

L'esistenza e la collocazione del nuovo art. 60 *bis* sono accertate: la disposizione è richiamata nel testo modificato dell'art. 2, paragrafo 2, e dell'art. 57, paragrafo 5, entrambi verificati sul dispositivo. Il contenuto integrale dell'articolo — segnatamente gli elementi essenziali che i quadri nazionali devono contenere — è stato ricostruito sul considerando 27 e non sull'articolo, la cui verifica diretta non è stata completata alla data di chiusura.

IX · LA TRASPARENZA

L'Omnibus, le Linee guida del 20 luglio e il Codice

Il numero di luglio era interamente dedicato all'art. 50, e si chiudeva su due incognite: la sorte dell'Omnibus e la pubblicazione delle Linee guida della Commissione. Entrambe si sono risolte nelle settimane successive. Conviene ora verificare che cosa, di quell'analisi, i testi pubblicati confermano e che cosa impongono di rettificare o integrare.

La conferma: gli obblighi sostanziali non sono differiti

Il dato principale è confermato. Il considerando 40 dell'Omnibus individua nel 2 agosto 2026 la data generale di applicazione dell'AI Act e circoscrive il differimento agli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3. Gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 non rientrano nel differimento e restano applicabili dal 2 agosto 2026: l'informazione sull'interazione con un sistema di IA, la marcatura dei contenuti sintetici, l'informativa nei sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, la dichiarazione dei *deep fake* e dei testi di interesse pubblico.

La trasparenza resta al 2 agosto. Ma il periodo transitorio per la marcatura è di quattro mesi, non di tre.

La rettifica: quattro mesi, non tre

Il fascicolo di luglio, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura, riferiva che il periodo di tolleranza per la marcatura dei sistemi generativi già immessi sul mercato era stato ridotto «da sei a tre mesi». Il testo pubblicato smentisce questa indicazione.

Il considerando 38 stabilisce che, affinché i fornitori di sistemi di IA generativa soggetti agli obblighi di marcatura dell'art. 50, paragrafo 2, dispongano di tempo sufficiente per adeguare le proprie prassi entro un termine ragionevole senza perturbare il mercato, è opportuno introdurre un periodo transitorio di **quattro mesi** per i fornitori che abbiano immesso i propri sistemi sul mercato prima del 2 agosto 2026.

La rettifica non muta il termine finale — quattro mesi dal 2 agosto 2026 conducono al 2 dicembre 2026 — ma corregge la ricostruzione dell'iter e la qualificazione della misura. Non si è trattato di un dimezzamento della finestra proposta, bensì di una riduzione di due mesi.

RETTIFICA AL FASCICOLO N. 3

Nel numero di luglio 2026, al capitolo III, il periodo transitorio per la marcatura ex art. 50, paragrafo 2, dei sistemi generativi preesistenti è indicato come «ridotto da sei a tre mesi». L'indicazione corretta, sul testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, è di un periodo transitorio di quattro mesi (considerando 38 del regolamento (UE) 2026/1744). Il termine finale del 2 dicembre 2026, indicato nel medesimo fascicolo, resta confermato.

Le Linee guida del 20 luglio 2026

Il 20 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato, con la Comunicazione C(2026) 5054 final, il testo definitivo delle *Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689*. Il documento — cinquantuno pagine, accompagnate da un documento di domande e

risposte e da una scheda illustrativa — è adottato ai sensi dell'art. 96, paragrafo 1, lettera d), dell'AI Act ed è per sua natura non vincolante: soltanto la Corte di giustizia può fornire un'interpretazione autoritativa del regolamento. Il testo definitivo fa seguito a una versione posta in consultazione nel maggio 2026.

La scansione temporale merita una notazione: le Linee guida arrivano meno di due settimane prima della data di applicazione degli obblighi che intendono chiarire, e quattro giorni prima della pubblicazione dell'Omnibus. È una compressione che dice molto sulle condizioni in cui gli operatori sono chiamati ad adeguarsi.

Il punto decisivo: il Codice è «adeguato»

La novità di maggior rilievo giuridico contenuta nelle Linee guida è la valutazione del Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content — pubblicato il 10 giugno 2026 e articolato in una sezione dedicata ai fornitori e in una dedicata ai deployer — come **adeguato** ai sensi dell'art. 50, paragrafo 7, dell'AI Act.

La conseguenza operativa è enunciata nelle stesse Linee guida: per i soggetti che decidano di aderire al Codice, la Commissione e le autorità di vigilanza concentreranno i controlli sulla verifica dell'adesione e dell'effettiva attuazione delle misure ivi previste. Chi non aderisce dovrà invece dimostrare la conformità con altri mezzi adeguati.

Va però tenuto fermo — e le Linee guida lo confermano — il limite che il fascicolo di luglio già segnalava e che il considerando 41 dell'Omnibus ribadisce testualmente: i codici di buone pratiche *non conferiscono presunzione di conformità*. L'adesione è la via privilegiata e documentata per dimostrare l'adempimento, e sposta il baricentro dell'attività ispettiva; non produce l'effetto probatorio pieno che talvolta le si attribuisce. È una precisazione che raccomandiamo di riportare in ogni parere reso sul punto.

TRE CHIARIMENTI OPERATIVI DELLE LINEE GUIDA

Nessuna etichettatura retroattiva. I contenuti prodotti prima del 2 agosto 2026 non devono essere etichettati retroattivamente; la Commissione invita tuttavia i deployer a farlo su base volontaria ove possibile.

Software open source. I componenti open source che non costituiscono di per sé un sistema di IA restano esclusi dagli obblighi; i sistemi di IA open source che rientrano nell'ambito dell'art. 50 vi restano invece soggetti.

Attività di contrasto. È fatto salvo l'uso autorizzato dalla legge ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, con l'eccezione dei sistemi pubblici dedicati alla segnalazione di reati.

Sul piano sanzionatorio, le Linee guida confermano la collocazione che il fascicolo di luglio aveva prudenzialmente indicato: la violazione degli obblighi di trasparenza dell'art. 50 resta fuori dal massimo edittale riservato alle pratiche vietate dell'art. 5 e ricade nella fascia ordinaria, fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3 per cento del fatturato mondiale totale dell'esercizio precedente, se superiore.

La modifica all'art. 50, paragrafo 7

L'Omnibus interviene direttamente sull'art. 50, paragrafo 7, con una modifica che incide sul capitolo IV del numero di luglio. Il considerando 41 enuncia il principio: le condizioni armonizzate per l'applicazione di talune norme devono essere adottate solo quando strettamente necessario, ed è pertanto opportuno sopprimere talune competenze attribuite alla Commissione ad adottarle mediante atti di esecuzione. Poiché i codici di buone pratiche di cui agli artt. 50, paragrafo 7, e 56, paragrafo 6, hanno effetti giuridici limitati e in particolare non conferiscono presunzione di conformità, non è strettamente necessario che siano approvati con atto di esecuzione.

Il nuovo testo dell'art. 50, paragrafo 7, conferma che la Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione; che valuta, tenendo nella massima considerazione il parere del consiglio per l'IA,

se l'osservanza di tali codici sia adeguata ad assicurare l'adempimento degli obblighi dei paragrafi 2 e 4, secondo la procedura dell'art. 56, paragrafo 6; e che, ove ritenga il codice inadeguato, può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni, secondo la procedura d'esame dell'art. 98, paragrafo 2. Ciò che scompare è dunque l'atto di esecuzione come strumento di approvazione del codice; ciò che permane è l'atto di esecuzione come rimedio in caso di inadeguatezza. Parallelamente, il nuovo art. 56, paragrafo 6, dispone che la Commissione pubblica la propria valutazione dell'adeguatezza dei codici.

Il quadro attuativo della trasparenza è, a questo punto, completo: un regolamento modificato che ne conferma la decorrenza, linee guida interpretative che ne chiariscono la portata, un codice riconosciuto adeguato che ne traduce gli obblighi in misure. È il primo blocco dell'AI Act a raggiungere questa maturità — e il primo su cui, dal 3 agosto, si misurerà l'effettività dell'intero impianto.

Un chiarimento sul periodo di grazia dell'art. 111

Il considerando 39 chiarisce la portata del periodo di grazia dell'art. 111, paragrafo 2, per i sistemi ad alto rischio già immessi sul mercato. Il periodo si applica quando il tipo e il modello di sistema siano già stati immessi sul mercato: se prima della data indicata è stata legalmente immessa sul mercato o messa in servizio almeno una singola unità, le altre unità dello stesso tipo e modello beneficiano del periodo di grazia e possono continuare a essere immesse sul mercato, commercializzate o messe in servizio senza obblighi, requisiti o certificazioni aggiuntivi, purché la progettazione resti invariata. Il fattore decisivo è la data di prima immissione della prima unità. Qualsiasi modifica significativa della progettazione successiva a tale data comporta l'obbligo di conformarsi pienamente a tutte le disposizioni applicabili ai sistemi ad alto rischio.

X · IL COORDINAMENTO

Macchine, aviazione civile, cibersicurezza: la trama intersettoriale

L'Omnibus non è un intervento sull'AI Act soltanto. Le sue disposizioni più tecniche riguardano il punto di contatto fra la disciplina orizzontale dell'intelligenza artificiale e le discipline settoriali di prodotto, dove la sovrapposizione produceva i costi maggiori.

Il regolamento Macchine: il passaggio all'approccio settoriale

La modifica di maggiore portata sistemica è il trasferimento del regolamento (UE) 2023/1230 dalla sezione A alla sezione B dell'allegato I dell'AI Act. Il considerando 42 ne enuncia la ragione: data la natura specifica delle macchine e del relativo settore, e per rispondere all'esigenza di semplificare il quadro regolatorio delle macchine basate sull'IA, è opportuno passare a un approccio settoriale.

Le conseguenze sono due. In primo luogo, l'applicazione dell'AI Act a tali macchine è limitata alle disposizioni di cui all'art. 2, paragrafo 2, che l'Omnibus riformula: ai sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, e relativi a prodotti disciplinati dalla normativa dell'allegato I, sezione B, si applicano unicamente l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 60 *bis* e gli artt. da 102 a 112; gli artt. 57, 58 e 59 si applicano soltanto nella misura in cui i requisiti per i sistemi ad alto rischio siano stati integrati in tale normativa settoriale. Il riferimento alla direttiva 2006/42/CE è trasferito dalla sezione A alla sezione B e aggiornato al regolamento (UE) 2023/1230.

In secondo luogo, e specularmente, l'art. 3 dell'Omnibus impone alla Commissione di adottare atti delegati che modifichino l'allegato III del regolamento (UE) 2023/1230 per rifletterne i requisiti pertinenti stabiliti dal capo III, sezione 2, e dagli artt. 17, 19, 72 e 73 dell'AI Act. Per evitare lacune, tali atti delegati devono applicarsi entro il 2 agosto 2028 — data che coincide con quella di applicazione degli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell'art. 6, paragrafo 1.

Nel frattempo, i fabbricanti restano liberi di avvalersi delle norme armonizzate o delle specifiche comuni previste dall'AI Act o adottate in forza di esso che includano i requisiti essenziali pertinenti ai fini della presunzione di conformità di cui all'art. 20 del regolamento Macchine, fino a quando norme o specifiche relative all'IA non siano previste dal regolamento Macchine o adottate in forza di esso.

CHE COSA SIGNIFICA PER IL FABBRICANTE

Il passaggio alla sezione B non allenta la tutela: la sposta di sede. I requisiti sostanziali dell'AI Act per i sistemi ad alto rischio saranno incorporati nell'allegato III del regolamento Macchine, e la conformità si dimostrerà secondo le procedure di quel regolamento. Fino al 2 agosto 2028 opera però un regime intermedio, in cui il fabbricante deve orientarsi fra due corpi normativi in transizione. È una fase da presidiare con attenzione contrattuale nei rapporti di fornitura di componenti.

Il regolamento sulla ciberresilienza

Il nuovo art. 42, paragrafo 3, dell'AI Act stabilisce che, quando un sistema ad alto rischio rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e ricorrano le condizioni dell'art. 12, paragrafo 1, di tale regolamento, il sistema si considera conforme ai requisiti di cibersicurezza dell'art. 15 dell'AI Act.

Il considerando 19 chiarisce che si tratta di rendere visibile, nel testo dell'AI Act, una regola già contenuta nel regolamento sulla ciberresilienza, senza alterare l'interazione fra i due strumenti. È una modifica di tecnica legislativa,

ma di grande utilità pratica: elimina la necessità di una doppia dimostrazione di conformità in materia di cibersicurezza, purché i requisiti siano coperti dalla dichiarazione UE di conformità rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2024/2847.

L'aviazione civile

L'art. 2 dell'Omnibus modifica il regolamento (UE) 2018/1139. Il considerando 44 la qualifica come correzione tecnica: l'art. 108 dell'AI Act aveva già modificato il regolamento sull'aviazione civile per assicurare che la Commissione, nell'adottare atti delegati o di esecuzione, tenesse conto dei requisiti obbligatori per i sistemi ad alto rischio, senza interferire con i meccanismi e le autorità di governance, valutazione della conformità e controllo già stabiliti in quel settore. Si rendeva necessario modificare ulteriori articoli affinché tali requisiti fossero pienamente disciplinati.

Gli organismi notificati e il nuovo allegato XIV

Sul versante della valutazione della conformità, l'Omnibus persegue la riduzione delle duplicazioni. I nuovi paragrafi 8 e 9 dell'art. 28 introducono la **domanda unica** e la **procedura di valutazione unificata** per gli organismi che chiedano la designazione tanto ai sensi dell'AI Act quanto ai sensi della normativa dell'allegato I, sezione A — ove tale normativa le preveda. Un organismo designato in forza di più atti della sezione A presenta una sola domanda ai sensi dell'AI Act, e la designazione vale per tutti gli atti per i quali esso è designato.

Il nuovo art. 29, paragrafo 4, consente di utilizzare documenti e certificati collegati a designazioni preesistenti per sostenere e accelerare la procedura. Il nuovo art. 43, paragrafo 3, secondo comma, abilita gli organismi già notificati ai sensi dell'allegato I, sezione A, a valutare la conformità dei sistemi ad alto rischio ai requisiti della sezione 2 del capo III, a condizione che il rispetto dell'art. 31, paragrafi 4, 5, 10 e 11, sia stato valutato nel contesto della notifica esistente. Tali organismi devono comunque chiedere la designazione ai sensi dell'AI Act entro il 28 gennaio 2028 — diciotto mesi dal 27 luglio 2026.

Il nuovo art. 30, paragrafo 2, ancora la notifica degli organismi di valutazione a un elenco di codici, categorie e tipi di sistemi contenuto in un nuovo allegato XIV, modificabile con atti delegati. Il considerando 43 ne illustra la struttura: codici AIP per i sistemi disciplinati dalla normativa di prodotto, codici AIB per i sistemi biometrici di cui all'allegato III, punto 1, entrambi verticali; codici AIH, orizzontali, riferiti ai tipi specifici e alle tecnologie sottostanti, applicabili congiuntamente ai codici verticali. Ne risulta una tipologia multidimensionale destinata ad assicurare che gli organismi notificati siano pienamente competenti rispetto ai sistemi che devono valutare.

Va infine segnalata la modifica all'art. 40, paragrafo 2, che impone alla Commissione di chiedere senza indebito ritardo alle organizzazioni europee di normazione di elaborare documenti di normazione — comprese, ove opportuno, norme armonizzate — per agevolare l'adempimento congiunto, e la corrispondente presunzione di conformità, dei requisiti del capo III, sezioni 2 e 3, e di quelli della normativa dell'allegato I. È la risposta diretta al problema che ha motivato il differimento dell'alto rischio.

XI · PROSPETTIVE

La dimensione italiana e ciò che resta aperto

Sul versante interno opera la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025. Il suo impianto — antropocentrico, da interpretarsi in conformità al regolamento (UE) 2024/1689 — non è toccato dall'Omnibus, che è atto europeo e opera sul testo del regolamento.

Ma l'Omnibus incide sulla legge nazionale per via indiretta, e in modo tutt'altro che marginale. L'art. 24 della legge n. 132 del 2025 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo. Quel termine matura nell'ottobre 2026. Il decreto delegato dovrà dunque adeguare l'ordinamento a un regolamento che, nel frattempo, è stato riscritto.

I punti di frizione con la delega

Tre profili meritano attenzione. Il **primo** è la ripartizione delle competenze di vigilanza. Il rafforzamento dell'Ufficio per l'IA come autorità di vigilanza del mercato per una fascia definita di sistemi restringe, per quella fascia, lo spazio delle autorità nazionali. L'architettura interna che il decreto delegato disegnerà dovrà tenerne conto, definendo con precisione il punto di contatto unico e le procedure di raccordo previste dal considerando 34.

Il **secondo** è il rapporto fra i nuovi divieti dell'art. 5 e il diritto penale interno. Il considerando 15 impone agli Stati membri di assicurare il rispetto del *ne bis in idem* quando la medesima condotta sia sanzionata tanto in via amministrativa quanto in via penale. È un vincolo di coordinamento che il legislatore delegato non potrà eludere, e che si innesta su un terreno — quello della repressione degli usi illeciti dei sistemi di intelligenza artificiale — su cui la legge n. 132 del 2025 già interviene.

Il **terzo** è il calendario. Il differimento degli obblighi per l'alto rischio al 2027 e al 2028 riduce l'urgenza di alcune scelte, ma non di tutte: gli spazi di sperimentazione nazionali devono essere operativi entro il 2 agosto 2027, e la designazione delle autorità di notifica e degli organismi notificati segue tempi propri.

UN PROFILO DA SEGUIRE

Risulta in corso di elaborazione uno schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 24 della legge n. 132 del 2025, riguardante i poteri delle autorità nazionali, il sistema di vigilanza del mercato, il coordinamento fra amministrazioni e autorità indipendenti, le sanzioni, gli spazi di sperimentazione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione, nel lavoro, nelle professioni, nella sanità e nella pubblica amministrazione. Il dato non è stato verificato su fonte ufficiale primaria alla data di chiusura del fascicolo e viene segnalato come profilo in evoluzione. La rivista vi dedicherà un contributo non appena il testo sarà disponibile in forma ufficiale.

Ciò che resta aperto

Tre fronti si aprono con l'entrata in vigore dell'Omnibus.

Il primo è quello degli **atti delegati e di esecuzione**. L'Omnibus conferisce alla Commissione tre nuove deleghe ai sensi dell'art. 290 TFUE: limitare l'applicazione dei requisiti dell'AI Act quando la normativa della sezione A assicuri protezione equivalente; modificare l'elenco di codici dell'allegato XIV; modificare l'allegato III del regolamento Macchine. La prima è la più incisiva, e il suo esercizio — atteso entro il 2 agosto 2027 — determinerà per interi comparti la misura effettiva della semplificazione.

Il secondo è quello degli **strumenti di supporto**. Il considerando 40 impegna la Commissione ad assicurare che le misure di supporto all'adempimento del capo III, sezioni 1, 2 e 3, siano adottate in tempo utile per garantire l'applicazione tempestiva ed effettiva delle disposizioni. È un impegno di risultato politico, non giuridico; ma è anche la condizione perché il differimento non debba essere ripetuto. Il considerando 29 vi affianca l'impegno della Commissione ad assegnare all'Ufficio per l'IA risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate, compreso personale permanente con competenze ampie.

Il terzo è quello **interpretativo**. Le nozioni introdotte dall'Omnibus — «funzione di sicurezza», «risultato ragionevolmente prevedibile e riproducibile», «misure tecniche di sicurezza ragionevoli e adeguate», «rappresentazione realistica» — sono formule elastiche destinate a essere riempite dalla prassi e, in ultima istanza, dalla Corte di giustizia. Le stesse Linee guida del 20 luglio lo riconoscono espressamente per l'art. 50: soltanto la Corte può fornire un'interpretazione autoritativa del regolamento. Nei primi mesi di applicazione, come già osservavamo nel numero di luglio, la prudenza interpretativa non è timidezza ma metodo.

L'AI Act ha smesso di essere un manifesto. È diventato un testo — e i testi si leggono, non si commentano per titoli.

Resta, in chiusura, una considerazione di ordine più generale. Il regolamento (UE) 2026/1744 è il primo emendamento organico all'AI Act: arriva a due anni dall'entrata in vigore di quest'ultimo e prima ancora che il grosso delle sue disposizioni sia divenuto applicabile. È un dato che dice qualcosa sul modo in cui l'Unione sta imparando a regolare le tecnologie: non più per atti definitivi, ma per approssimazioni successive, con una manutenzione normativa che accompagna l'attuazione invece di precederla.

È un metodo che ha vantaggi evidenti — la capacità di correggere prima che il danno si produca — e un costo altrettanto evidente, che ricade per intero su chi deve applicare le regole: l'instabilità del testo di riferimento. Per il professionista, questo significa che la conformità non è più uno stato da raggiungere, ma un processo da mantenere. È l'insegnamento più duraturo che questo fascicolo può offrire ai propri lettori, mentre l'estate del 2026 porta finalmente l'AI Act alla sua applicazione generale.

APPARATO

Riferimenti normativi e fonti

ATTO OGGETTO DEL FASCICOLO

- Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA), in GU UE L, 2026/1744, del 24 luglio 2026, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj. Fatto a Strasburgo l'8 luglio 2026. Entrata in vigore: 27 luglio 2026.
- Iter: proposta della Commissione del 19 novembre 2025 (settimo pacchetto omnibus di semplificazione); accordo provvisorio in trilogia del 7 maggio 2026; posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026; decisione del Consiglio del 29 giugno 2026.
- Pareri: Banca centrale europea, in GU UE C, C/2026/2285, del 15 aprile 2026; Comitato economico e sociale europeo, parere del 18 marzo 2026; Comitato delle regioni, parere del 7 maggio 2026; Garante europeo della protezione dei dati e Comitato europeo per la protezione dei dati, parere congiunto del 20 gennaio 2026.

ATTI ATTUATIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA

- Commissione europea, Comunicazione C(2026) 5054 final del 20 luglio 2026, *Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)*. Atto non vincolante adottato ai sensi dell'art. 96, par. 1, lett. d), del reg. (UE) 2024/1689; 51 pagine, accompagnate da un documento di domande e risposte e da una scheda illustrativa. Versione posta in consultazione nel maggio 2026.
- Commissione europea, *Code of Practice on the transparency of AI-generated content (marking and labelling)*, pubblicato il 10 giugno 2026, articolato in una sezione per i fornitori e una per i deployer; valutato adeguato ai sensi dell'art. 50, par. 7, del reg. (UE) 2024/1689.

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (Artificial Intelligence Act), in GU UE L, 2024/1689, del 12 luglio 2024 — in particolare artt. 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 10, 11, 17, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 42, 43, 50, 56, 57, 58, 60, 60 bis, 63, 69, 75, 77, 88, 96, 99, 111, 113, e allegati I, III, IV, VIII, XIV.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in GU UE L 119 del 4 maggio 2016 — in particolare artt. 9, par. 2, lett. g), e 35.
- Regolamento (UE) 2018/1725, in GU UE L 295 del 21 novembre 2018 — in particolare artt. 10, par. 2, lett. g), e 42.
- Direttiva (UE) 2016/680, in GU UE L 119 del 4 maggio 2016 — in particolare artt. 10, lett. a), e 27.
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, in GU UE L 169 del 25 giugno 2019 — in particolare artt. 16, par. 3, e 18.
- Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), in GU UE L 277 del 27 ottobre 2022 — in particolare artt. 34, 35 e 37.
- Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, in GU UE L 165 del 29 giugno 2023 — in particolare art. 20 e allegato III.
- Regolamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act), in GU UE L, 2024/2847, del 20 novembre 2024 — in particolare art. 12.
- Regolamento (UE) 2018/1139 sull'aviazione civile, in GU UE L 212 del 22 agosto 2018.
- Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea, in GU UE L 316 del 14 novembre 2012.
- Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, in GU UE L 335 del 17 dicembre 2011 — in particolare art. 2, lett. c) ed e), e art. 5, par. 1.
- Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, in GU UE L, 2024/1385, del 24 maggio 2024.
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, sulla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, in GU UE L 124 del 20 maggio 2003.

— Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione di «piccola impresa a media capitalizzazione», in GU UE L, 2025/1099, del 28 maggio 2025.

DIRITTO ITALIANO

— Legge 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 223 del 25 settembre 2025; entrata in vigore il 10 ottobre 2025 — in particolare artt. 13, 14 e 24.

NOTA SULLA VERIFICA

- Il testo del regolamento (UE) 2026/1744 è stato consultato nella versione pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 luglio 2026. La verifica ha riguardato integralmente i considerando da 1 a 47 e le disposizioni dell'art. 1, punti da 1 a 24. Le disposizioni successive dell'art. 1, gli artt. 2, 3 e 4 dell'atto e l'allegato XIV non sono stati verificati direttamente: i profili che vi attengono sono stati ricostruiti sui considerando corrispondenti e sono espressamente segnalati come tali nei singoli contributi.
- I contenuti delle Linee guida del 20 luglio 2026 richiamati al capitolo IX sono stati ricostruiti su fonti qualificate di commento e confermati dalla direzione scientifica; il riscontro sul testo integrale della Comunicazione sarà completato per il prossimo numero.
- Il fascicolo è accompagnato da un separato verbale di verifica delle fonti, che dà conto in modo analitico degli elementi accertati, di quelli ricostruiti in via indiretta e di quelli non confermati alla data di chiusura.

INNOVA JUS — Rivista mensile del Centro Studi Innova Jus · Anno I · Numero 4 · Agosto 2026 · Tema monografico: «L'AI Act riscritto. Il regolamento (UE) 2026/1744 e la seconda fase della disciplina europea dell'intelligenza artificiale» · Direzione scientifica: Prof. Avv. Michele Iaselli · Fascicolo chiuso il 25 luglio 2026 · innovajus.it